SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTELVERRINO E VASTOGIRARDI PER L'UTILIZZAZIONE DI PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

Ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. per il personale del comparto Regione e Autonomie Locali sottoscritto il 22/01/2004.

L'anno duemiladiciotto addì Comune di Castelverrino con il presente Legge,		
	TRA	
Il Comune di Castelverrino, rappresentato proprio ma nell'esclusivo interesse del de domiciliato per la carica presso la sede mo;	etto comune che in que	sto atto legittimamente rappresenta,
Il Comune di Vastogirardi, rappresentato proprio ma nell'esclusivo interesse del de domiciliato per la carica presso la sede mi;	etto comune che in que	esto atto legittimamente rappresenta,
	PDEL (EGGO	

PREMESSO

- che il comune di Vastogirardi ha richiesto l'utilizzazione di personale del Comune di Castelverrino addetto ai servizi demografici al fine di assolvere a tutti adempimenti ad esso connessi;
- che tale formula organizzativa, prevista dall'art. 14 del C.C.N.L. per il personale del comparto Regione e Autonomie Locali sottoscritto il 22/01/2004, consente al Comune di Vastogirardi di utilizzare il personale di ruolo del Comune di Castelverrino in possesso della necessaria esperienza e preparazione per lo svolgimento delle competenze *de quibus*;
- che tale soluzione consente, al contempo, al Comune di Castelverrino di aver benefici in termini di economia del servizio;
- che, dunque, la soluzione convenzionale si presenta come la più idonea ad assicurare nell'immediato e per un periodo di tempo determinato la gestione dei servizi necessari e gli adempimenti previsti dalla legge;
- che l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 prevede, tra l'altro, che gli enti locali possono utilizzare nei termini anzidetti il personale di ruolo proveniente da altri enti e che nei confronti del suddetto personale si applica la disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 del predetto art. 14 del CCNL 2004;
- Che con la presente convenzione il Comune di Vastogirardi ed il Comune di Castelverrino intendono dettare le norme che disciplineranno il rapporto giuridico e, quindi, le regole disciplinanti i fini, la durata, la ripartizione degli oneri finanziari, il tempo di lavoro in assegnazione, le forme di consultazione degli enti contraenti i reciproci obblighi e garanzie.

Tutto ciò premesso, le parti, dio comune accordo,

CONVENGONO E DICHIARANO

Art. 1 Valore della Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione nonché presupposto della volontà dei due Comuni.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo parziale di personale del comune di Castelverrino (capo convenzione) da parte del comune di Vastogirardi, per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza e, qualora necessario, al di fuori del normale orario di servizio, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, comunque prioritarie.

Art. 3 – Disciplina del servizio

- 1. Il personale assegnato allo svolgimento della funzione di cui alla presente convenzione, nella persona di PANNUNZIO Rosanna, dovrà espletare le proprie prestazioni di lavoro presso il Comune di Vastogirardi per n. 9 ore settimanali.
- 2. I Sindaci dei due Comuni o loro delegati concorderanno insieme l'articolazione dell'orario, i tempi, e le modalità di intervento del personale convenzionato e potranno, di comune accordo, variare il numero di ore previsto qualora le esigenze di servizio lo richiedessero;
- 3. Le direttive per il servizio spettano ad ogni singolo Comune per quanto attiene al proprio territorio;
- 4. Ciascun Comune deciderà in merito allo straordinario ed alle ore aggiuntive da richiedere per l'assolvimento degli obblighi propri della funzione nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in ordine all'orario massimo di lavoro giornaliero e settimanale;
- 5. Ciascun Comune resta libero di decidere, inoltre, in merito al conferimento o meno di eventuali incarichi e/o deleghe al personale che gestisce i servizi in convenzione fermo restando il rispetto dei CCNL;

ART.4 - Forme di consultazione e di coordinamento

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati nonché il coordinamento delle decisioni in merito all'utilizzo del personale avviene con incontri periodici da tenersi tra i rispettivi Sindaci o loro delegati che opereranno al fine di garantire il buon funzionamento del servizio e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Art. 5 - Obblighi reciproci

I due Comuni si obbligano al rispetto delle decisioni di organizzazione e programmazione assunte in forma congiunta dai Sindaci o loro delegati.

Ogni Comune dovrà assegnare al personale convenzionato un locale idoneo presso la sede municipale.

Art. 6 - Trattamento economico

1. Al personale in convenzione spetta il trattamento economico secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati del personale delle autonomie locali oltre al rimborso, secondo quanto previsto alla normativa vigente, delle spese di viaggio per recarsi dal comune di provenienza al comune associato.

Art. 7- Riparto delle spese- rendiconti – rimborsi

- 1. La spesa complessiva annuale relativa alla prestazione del lavoro sarà ripartita tra i due Comuni in percentuale corrispondente al numero delle ore prestate presso ciascun Comune;
- 2. Il Comune di Vastogirardi provvederà al rimborso al Comune di Castelverrino delle competenze economiche entro 30 giorni dalla trasmissione della nota di riparto da parte del comune stesso.
- 3. Tutte le spese inerenti prestazioni specifiche svolte per il singolo ente saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni risulteranno essere state effettuate.
- 4. Il rimborso, delle spese di viaggio per recarsi dal comune di provenienza al comune associato, quantificate nella misura di 1/5 del costo della benzina, saranno corrisposte al dipendente direttamente dal Comune di Vastogirardi.

Art. 8 - Durata della convenzione

La scadenza della presente convenzione è fissata al 31/12/2018 ed è rinnovabile previo apposito atto adottato dai competenti organi dei Comuni convenzionati.

Ciascun ente ha facoltà di recedere, anche prima della scadenza, con idoneo preavviso di almeno 15 giorni prima della scadenza.

ART. 9 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente.

Art. 10 - Registrazione

La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo ex D.P.R. 26.10.1972, n. 642, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Il Sindaco di Castelverrino	
Il Sindaco di Vastogiardi	